

CORSO DI LAUREA IN DIRITTO DELL'ECONOMIA REGOLAMENTO DIDATTICO valido per l'a.a. 2001/2002

Titolo I Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 – Finalità

1. Il Corso di Laurea denominato “Diritto dell'Economia” afferisce alla Classe II.
2. Il Corso di Laurea in Diritto dell'Economia si svolge nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova.
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Diritto dell'Economia devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Le modalità di assolvimento di eventuali obblighi formativi integrativi o aggiuntivi saranno determinate dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea (CCL).

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il Corso di Laurea in Diritto dell'Economia è organizzato in tre curricula: “Banca e mercati finanziari”, “Impresa”, “Non profit”. Lo studente sarà tenuto ad operare una scelta del curriculum e dei relativi insegnamenti opzionali.
2. Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Diritto dell'Economia, e i relativi obiettivi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati alle attività formative, sono definiti per ciascun curriculum negli Allegati 1 e 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Il numero dei periodi didattici in cui è diviso l'A.A. è pari a due semestri.
4. I programmi degli Insegnamenti e i programmi delle attività formative, di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi o nel Bollettino.

Art. 4 – Accertamenti

1. Per ciascuna attività didattica indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto l'insegnamento. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all'attività didattica in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, prova integrata scritta-orale, relazione scritta o orale sull'attività svolta, prova pratica di laboratorio o al computer, prova integrata di laboratorio seguita da relazione scritta. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicate per ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvate dal CCL, prima dell'inizio dell'Anno Accademico. Nel caso in cui l'attività didattica si articoli in moduli, l'accertamento conclusivo dovrà essere comunque unico, mentre potranno essere previsti accertamenti parziali in itinere che riguardino moduli specifici e che concorreranno a determinare l'accertamento finale.
3. Per tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), del D.M. n. 509 del 03.11.99 attivate per la definizione dell'Ordinamento Didattico previsto ed elencate nel Manifesto degli Studi, l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi

crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre alla determinazione del voto finale di Laurea.

4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti esterni a quelli indicati nel Manifesto degli Studi, oltre all'acquisizione dei relativi Crediti, il voto conseguito potrà concorrere a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli elencati nel Manifesto degli Studi.

5. Per le attività formative della tipologia e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCL può deliberare il numero di crediti riconoscibili.

6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di sei anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto.
2. La discussione del predetto elaborato avverrà davanti ad una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti. Nel caso in cui la prova finale riguardi attività di stage, la Commissione potrà essere integrata con il tutor dell'ente o dell'azienda presso cui si è svolto lo stage.
3. La Commissione d'esame di cui al comma precedente valuterà la prova finale e terrà conto dell'intero percorso formativo dello studente.

Art. 6 - Conseguimento della laurea

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, tenuto conto della prova finale e della media delle votazioni conseguite negli esami di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4.

Titolo II Norme di funzionamento

Art.7 – Frequenza

1. La frequenza non è obbligatoria, ma vivamente consigliata.
2. Per tutti gli studenti impegnati in attività lavorative il CCL predisporrà forme didattiche sostitutive della frequenza o forme specifiche di tutorato.

Art. 8- Ammissione agli anni successivi

Il CCL può regolamentare gli accessi degli studenti agli anni successivi del Corso.

Art. 9- Passaggio da altri Corsi di Studio

1. Gli accessi per trasferimento da altri corsi di studio sono autorizzati con delibera dal CCL, sulla base della regolamentazione generale definita dal Consiglio di Facoltà.
2. Il passaggio da un curriculum ad un altro nell'ambito del Corso di Laurea in "Diritto dell'Economia" sarà sottoposto all'approvazione del CCL.

Art. 10 - Piani di Studio

1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di Studio. La scelta delle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di apposita Commissione.

Art. 11 - Tutorato

Il CCL organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato e alle linee generali indicate dalla Facoltà. Tale attività è coordinata da un responsabile che provvede a indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati e a valutare annualmente la validità delle azioni intraprese.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica.

La valutazione dell'attività didattica viene effettuata nell'ambito delle procedure attivate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

La valutazione del carico didattico viene effettuata dalla Facoltà su proposta del CCL.

Titolo III Norme finali e transitorie

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del CCL; dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCL e dovranno essere ratificate dal Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.